



COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Provincia di Catania

ORDINANZA N. 7 DEL 16/02/2017

OGGETTO: Servizio di raccolta RR.SS.UU. nel territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia.
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 267/2000 - art. 191 del D.lgs.152/2006.

IL SINDACO

Premesso:

che, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia è stato gestito sino al 30.09.2013 dalla Società d'Ambito ATO Joniambiente CT 1, oggi in liquidazione;

che per effetto della legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii., in data 30.09.2013 sono cessate le gestioni effettuate dalle società d'ambito;

che il servizio di raccolta dei rifiuti era stato affidato sino al 30.09.2013 dalla Società d'Ambito ATO Joniambiente CT1, alla ditta CARUTER srl, con sede in Brolo (ME) via Trento n. 159, giusta procedura di gara espletata ai sensi dell'art. 57 co. 2 del D.Lgs 163/2006, per la fornitura dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, nel periodo dal 24.07.2013 al 30.09.2013, così come comunicato al Comune di Fiumefreddo di Sicilia dall' ATO Joniambiente spa in liquidazione, con nota prot. 4101 del 02.08.2013, trasmessa a mezzo PEC, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 21.08.2013 al n. 16527;

che con la sopracitata nota prot. 4101 del 02.08.2013 (Ns prot. 16527 del 21.08.2013) l' ATO Joniambiente ha trasmesso al Comune gli atti della gara d'appalto, ed in particolare il C.S.A, il dimensionamento abit./fam., l'analisi prezzi, il canone mensile, la planimetria, l'elenco del personale, la settimana tipo, il verbale di consegna del servizio da parte della Società Joniambiente spa alla ditta Caruter srl del 22.07.2013, debitamente sottoscritto dalla ditta Caruter srl, dal quale si evince che l'importo mensile di affidamento del servizio per il Comune di Fiumefreddo di Sicilia è pari ad € 85.940,57 iva esclusa, al netto del ribasso d'asta del 9,20% rispetto alla base d'asta di € 94.648,21;

che, il Presidente della Regione ha adottato l' Ordinanza contingibile ed urgente n. 8/Rif del 27 settembre 2013, emessa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006, e con successive Ordinanze ne ha reiterato gli effetti;

che con ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti n. 40 del 30.09.2013, n. 1 del 14.01.2014 e n. 14 del 30.04.2014, è stato ordinato alla Caruter srl, di effettuare per il periodo dal 01.10.2013 al 30.09.2014, in prosecuzione, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alle medesime condizioni di cui all'affidamento effettuato da ATO Joniambiente sopracitato, per la parte afferente il territorio del comune di Fiumefreddo di Sicilia, al fine di garantire la continuità del predetto servizio;

che con delibera di G.M. n. 180 del 20.12.2013 il comune di Fiumefreddo di Sicilia si è costituito in A.R.O. (Ambito Raccolta Ottimale), coincidente con il territorio comunale, approvando contestualmente il piano di intervento predisposto, e che il predetto atto deliberativo è stato trasmesso all'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, per l'approvazione ai sensi dell'art. 5 co. 2 ter della L.r. 9/2010 e ss.mm.ii.;

che con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell' Acqua e dei Rifiuti n. 978 del

27.06.2014, trasmesso all'Ente con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 11.07.2014 al n. 14220, è stato approvato il piano di intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dell' A.R.O. coincidente con il territorio del comune di Fiumefreddo di Sicilia;

che, pertanto, dovranno essere esplicitate le procedure di appalto, per individuare il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.;

che con ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 42 del 30.09.2014 è stato ordinato al Responsabile del 5° servizio di affidare il servizio di igiene ambientale ad idonea ditta a partire dal 01.10.2014, previa indagine di mercato, per le motivazioni indicate nel predetto provvedimento;

che con le determinazioni del responsabile del 5° servizio n. 115 del 01.10.2014 e n. 153 del 19.12.2014, il servizio è stato affidato dal 01.10.2014 al 15.01.2015, alla ATI formata dalla ditta TECH Servizi srl (capogruppo mandataria) e Clean Up srl (mandante), come da preventivo acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 26.09.2014 al n. 19482, con il quale le predette ditte hanno offerto di fornire tutti i servizi di igiene ambientale previsti dall'art. 3 C.S.A., predisposto da ATO Joniambiente spa in data 17.07.2013, ad € 80.000,00 + IVA mensili;

che con le Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti n. 1 del 15.01.2015, n. 42 del 01.07.2015, n. 48 del 15.07.2015, n. 3 del 15.01.2016 e n. 41 del 01.06.2016, è stato ordinato alla ATI formata dalla Ditta TECH Servizi srl - capo gruppo mandataria - e dalla ditta Clean Up srl - mandante - di effettuare in prosecuzione il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, alle medesime condizioni e termini di cui Capitolato Speciale di Appalto predisposto dalla Società d'Ambito ATO Joniambiente CT 1 del 17.07.2013 e relativi allegati, per la parte afferente il territorio di Fiumefreddo di Sicilia, per un importo di € 80.000,00 + IVA mensili per il periodo dal 16.01.2015 al 30.09.2016;

che con delibera di GM. n. 31 del 18.03.2015, è stato conferito incarico all'ing. Barresi Luca, di predisporre gli atti di gara, parte ingegneristica/ambientale, ex L.R. 9/2010, dell'ARO comune di Fiumefreddo di Sicilia;

che con delibera di GM. n. 163 del 23.12.2015 la Giunta Municipale ha approvato gli schemi di atti di gara (capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, bando di gara), predisposti dal sopracitato professionista incaricato ing. Luca Barresi, e trasmessi all'Ente in versione definitiva in data 12.11.2015 prot. 21084;

che con ordinanza contingibile ed urgente ex art 191 del D.Lgs 152/2006 n. 1/RIF del 14.01.2016, il Presidente della Regione Sicilia ha reiterato gli effetti della Ordinanza n. 20/Rif del 14.07.2015 dal 15.01.2016 al 31.05.2016, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico sanitarie, di ordine pubblico e sociale.....;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05.02.2016, il piano di intervento dell'A.R.O. comune di Fiumefreddo di Sicilia e gli atti di gara predisposti dal professionista incaricato, sono stati approvati, giusta direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità n. 21378 del 14.05.2015;

che con note prot. 5212 del 11.03.2016 e prot. 5265 del 14.03.2016, è stato richiesto alla SRR Catania Provincia Nord il Nulla Osta motivato sugli atti di gara, così come previsto dalla sopracitata direttiva dell'Assessorato Regionale n. 21378 del 14.05.2015;

che la SRR non ha dato alcun riscontro alle sopracitate richieste di Nulla Osta, e che pertanto il nulla Osta si intende reso per decorso del termine di giorni 30, giusta nota prot. 7896 del 19.04.2016;

che il responsabile del servizio ha adottato determina a contrarre n. 51 del 20.04.2016, trasmettendo gli atti all'UREGA sezione provinciale di Catania con nota prot. 8957 del 04.05.2016;

che l'UREGA ha restituito gli atti al Comune, in conseguenza del Nuovo Codice degli appalti di cui al D.lgs n. 50 del 18.04.2016, entrato in vigore dalla pubblicazione in G.U. avvenuta il 19.04.2016, con note

prot. 0020249 del 04.05.2016 e prot. 0020474 del 06.05.2016 ;

che della restituzione degli atti di gara da parte dell'UREGA è stata data comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti da parte del responsabile del 5° servizio con nota prot. 9928 del 16.05.2016;

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 3/Rif del 31.05.2016, con la quale sono stati reiterati gli effetti dell'Ordinanza n. 1/RIF del 14.01.2016, per il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 01.06.2016 al 30.09.2016, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale...;

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 5/RIF del 07.06.2016 la quale all'art. 3 co. 7 prevede che " decorso il termine del 07.07.2016 la SRR, mediante l'attivazione di un intervento sostitutivo, e quindi con la nomina di un commissario straordinario, provvederà sulla base di un schema standard predisposto dal Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti ad indire mediante il sistema acquisiti in rete (CONSIP), ovvero mediante la centrale unica di committenza presso l'Assessorato Regionale dell'economia, se operativa, la gara secondo le stesse procedure in carico alle SRR.....".

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 6/RIF del 30.06.2016, che all'art. 4 comma 3 stabilisce che i piani di intervento approvati, che alla data di emanazione della presente Ordinanza non sono stati attuati, entro i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2, non potranno essere più utilizzati se non come sezionali del piano d'ambito della SRR.

PRESO ATTO che con la sopracitata Ordinanza n. 6/RIF/2016 è stata revocata l'Ordinanza n. 3/RIF del 31.05.2016 sopracitata, e che, ai sensi dell'art. 1, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1/RIF del 14.01.2016 "per il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Sicilia..., al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale....", sono stati prorogati al 30.11.2016;

CHE l'art. 2 della sopracitata Ordinanza 6/RIF del 30.06.2016, prevede che entro il 31.07.2016 i Presidenti delle SRR sono diffidati a predisporre gli atti e le procedure di affidamento del servizio di gestione rifiuti..., e che il successivo art. 4 co. 2 prevede che l'UREGA è diffidata a non accettare in ingresso atti di gara presentati dai comuni... oltre il 15.07.2016;

CHE l'art. 47 comma 20 della L.R. n. 5/2014, prevede che le ARO che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara di evidenza pubblica si avvalgono dell'ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto di lavori pubblici di cui all'art. 9 della L.R. n. 12/2011 (l'UREGA);

RICHIAMATE le comunicazioni effettuate alla SRR Catania Provincia Nord dal responsabile del 5° servizio, prot. 13223 del 30.06.2016, prot. 14058 del 11.07.2016 e prot. n. 18013 del 08.09.2016, con le quali si è comunicato che il Comune di Fiumefreddo di Sicilia non ha in corso alcuna gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale, stante la restituzione degli atti da parte dell'UREGA, a causa dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti;

RICHIAMATA l'ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 84 del 03.10.2016, trasmessa alla anche SRR, con la quale è stato ordinato alla RTI formata dalla Ditta TECH Servizi srl - capo gruppo mandataria - e dalla ditta Clean Up srl - mandante - la prosecuzione del servizio di igiene ambientale dal 01.10.2016 al 30.11.2016;

RICHIAMATA la comunicazione effettuata alla SRR Catania Provincia Nord ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dal responsabile del 5° servizio, prot. 24422 del 28.11.2016, con le quali si è ribadito che il Comune di Fiumefreddo di Sicilia non ha in corso alcuna gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale, stante la restituzione degli atti da parte dell'UREGA, a causa dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, e si sono chieste eventuali direttive per la prosecuzione del servizio dopo il 30.11.2016;

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 co. 4 del D.Lgs n. 152/2006, del Presidente della Regione Sicilia n. 27/RIF del 01.12.2016, con la quale sono stati reiterati, con modifiche ed integrazioni, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 6/RIF del 30.06.2016 per il periodo dal 01.12.2016 al 31.01.2017;

RICHIAMATA l'ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 101 del 01.12.2016, trasmessa alla anche SRR, con la quale è stato ordinato alla RTI formata dalla Ditta TECH Servizi srl - capo gruppo mandataria - e dalla ditta Clean Up srl - mandante - la prosecuzione del servizio di igiene ambientale dal 01.12.2016 al 31.01.2017;

RICHIAMATA la nota prot. 25844 del 14.12.2016, con la quale il responsabile del 5° servizio ha dato riscontro alla nota del Commissario Straordinario della SRR Catania Provincia Nord prot. 03 del 05.12.2016, per gli adempimenti di competenza della SRR, tra i quali rientrano anche quelli relativi alla individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. 9/2010;

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 co. 4 del D.Lgs n. 152/2006, del Presidente della Regione Sicilia n. 1/RIF del 01.02.2017, con la quale sono stati reiterati, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 27/RIF del 01.12.2016 per il periodo dal 01.02.2017 al 15.02.2017;

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia, n. 2/RIF del 02.02.2017, ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, con la quale "al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico sanitarie" "è istituita una nuova speciale forma di gestione dei rifiuti..... per il periodo dal 03.02.2017 al 03.08.2017.... al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010";

CHE la sopracitata ordinanza del presidente della Regione Sicilia n. 2/RIF del 02.02.2017 prevede, al comma 9, che "i commissari straordinari nominati ex art. 14 della L.R. 9/2010, devono provvedere, entro e non oltre il 30.04.2017, ad affidare direttamente e in via temporanea la gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti nei territori comunali afferenti l'ATO di riferimento della SRR in cui via siano gestioni del servizio in proroga ovvero affidamenti temporanei e diretti effettuati in forza di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ed ogni altra ipotesi di gestione provvisoria del servizio";

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 2160 del 26.05.2015, che ha ribadito quanto affermato in giurisprudenza, ossia che l'esigenza di garantire la continuità di un servizio di prima necessità, rilevante per la salute pubblica, può giustificare l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente in attesa della definizione della procedura di gara;

Ciò premesso, considerato:

Che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Fiumefreddo di Sicilia va comunque eseguito, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto, assicurando il servizio di raccolta differenziata per ogni tipologia di rifiuto;

CHE è intenzione del Comune di avviare, comunque, delle procedure di evidenza pubblica, che possano consentire in tempi brevi, ad affidare il servizio, anche in assenza di un affidamento da parte del commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione Sicilia ex art. 9 dell'Ordinanza n. 2/Rif del 02.02.2017;

Che è necessario attuare ogni possibile provvedimento, contingibile e di indifferibile urgenza, al fine di evitare le condizioni di criticità sanitaria conseguenti ad una interruzione del servizio;

Ritenuto per tutte le superiori motivazioni, di emettere un provvedimento contingibile ed urgente, finalizzato a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, senza soluzione di continuità, per eliminare le gravose problematiche su esposte;

Che i servizi di igiene ambientali sono stati espletati dalle sopracitate ditte costituite in ATI nel periodo dal

01.10.2014 al 15.02.2017;

CHE il Tribunale di Catania, ha provveduto alla nomina di un amministratore giudiziario, nella persona dell'avv. Francesco Carpinato, per la ditta Clean up srl, per assicurare la continuità aziendale, giusta comunicazione dello stesso amministratore del 31.01.2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 01.02.2017 al n. 1787;

Rilevata la propria competenza;

Rilevato che non è possibile provvedere altrimenti, a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Rilevato quanto ribadito nella Ordinanza del Presidente della Regione n. 2/RIF del 02.02.2017 a pag. 16, ossia che "è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territori" e che "i sindaci sono la massima autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente ed il territorio";

Visto il parere tecnico del responsabile di servizio competente;

Visto il parere del ASP di Catania - U.O. igiene pubblica di Giarre, acquisito al prot. generale dell'Ente al n. 3120 del 16.02.2017, che fa parte integrante del presente atto, nel quale si assevera che il Sindaco ha l'obbligo di garantire giornalmente la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a tutela della salute pubblica;

Visto l'articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000);

Visto lo Statuto Comunale in materia di competenza del Sindaco;

Visto l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 191 del D.lgs. 152/2006;

ORDINA

alla ATI formata dalla Ditta TECH Servizi srl - capo gruppo mandataria - con sede in Siracusa, Viale Teracati n. 63/B iscritta alla Camera di Commercio di Siracusa al n. 01186690895 del Registro delle imprese ed al n. 108536 del Registro delle ditte, CF partita iva 01186690895, ed alla ditta Clean Up srl - mandante - con sede in Motta sant'Anastasia - c.da Porticazzo n. 21/23, CF e P. IVA 050574430877, iscritta al C.C.I.A.A. di Catania al n. 05057430877 del registro delle imprese e al n. 340120 del registro delle ditte, di effettuare in prosecuzione dal 16.02.2017 al 30.04.2017, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, alle medesime condizioni e termini di cui Capitolato Speciale di Appalto predisposto dalla Società d'Ambito ATO Joniambiente CT I del 17.07.2013 e relativi allegati, per la parte afferente il territorio di Fiumefreddo di Sicilia, per un importo di € 80.000,00 + IVA mensili.

Di dare atto che il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in caso di inadempienza contrattuale, di modifiche legislative e/o di successive direttive da parte della Regione Sicilia, si riserva di adottare diversi provvedimenti a tutela dell'Ente.

Di dare atto che nell'ipotesi che l'aggiudicazione del nuovo appalto, ai sensi della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., avvenga prima del 30.04.2017, cessano parimenti gli effetti della presente ordinanza.

Di demandare al Responsabile del 5° Servizio Area SS.DD. Ecologia, ogni determinazione gestionale consequenziale alla presente Ordinanza, al fine di assicurare la continuità del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Di demandare al Responsabile del 5° Servizio ed al Comandante della Polizia Municipale di verificare

l'avvenuta esecuzione del presente atto.

Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza della pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla scadenza della pubblicazione.

Di disporre che la presente ordinanza venga notificata alla ditta TECH Servizi srl (capogruppo mandataria) ed alla ditta Clean up srl (mandante) anche a mezzo pec.

Di disporre la pubblicazione della presente all'albo pretorio on line.


Si trasmette la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive, al Presidente della Regione Sicilia, all'Assessorato regionale per l'energia e servizi di pubblica utilità - Dipartimento per l'acqua e i rifiuti, alla Prefettura di Catania ed alla SRR - Catania Provincia nord. La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Dalla residenza municipale li 16/02/2017


Parere tecnico favorevole

Il responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dot. Angelo Sestito



IL SINDACO





REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CATANIA

Comune di

Fiumefreddo di Sicilia

Protocollo n° 0003120

del 16/02/2017



U.O. igiene Pubblica distretto di Giare
Via Don Minzoni n. 1 Giare
Tel. 095/7782638 - Fax 095/7782640

Prot. N. 2328

Giare, 16.02.2017

Oggetto: riscontro nota prot.0002986 del 15.02.2017 con oggetto: " Richiesta parere per la prosecuzione del servizio di igiene ambientale(raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani) dal 16.02.2017.

Al Signor Sindaco
Del Comune di Fiumefreddo di Sicilia

Al Responsabile del 5° servizio
Comune di Fiumefreddo di Sicilia

Facendo seguito alla nota oggettivata , assunta al protocollo di questa azienda con il n. 2235 del 15.02.2017 si fa rilevare che la S.S., quale Autorità Sanitaria Locale ha l'obbligo di garantire giornalmente la raccolta , l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a tutela della salute pubblica, pertanto appare del tutto superflua la richiesta di parere inoltrata a questo ufficio , che ad ogni buon conto non può che essere favorevole.

Distinti saluti

Il Responsabile
Dr. Genoveffa Mandolfo